Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 16 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 297.

Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con regio decreto 21 aprile 1939, n. 644, e modificato con regio decreto 3 dicembre 1942, n. 1813;

Visto il decreto in data 2 giugno 1945, n. 1609, del Prefetto di Verona, col quale l'Istituto predetto venne sottoposto a gestione commissariale;

Vista la deliberazione in data 30 aprile 1946, presa dal commissario straordinario dell'Istituto stesso, avente per oggetto la riforma dello statuto dell'Ente;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il nuovo testo dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, composto di n. 21 articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 141. — FRASCA

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie

Costituzione - Scopi - Fondi garanzia.

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, eretto in ente morale in virtù del regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443, origina da un consorzio fra le Casse di risparmio delle Venezie e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie e comprende una Sezione di credito agrario di miglioramento, regolata dal decreto Ministeriale 14 maggio 1925 e dalle successive disposizioni in materia.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Verona.

L'Istituto, essendo subentrato all'Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio della città di Verona, autorizzato con il regio decreto 15 aprile 1900, n. 115, ne ha assunto ogni attività e passività.

Art. 3.

L'Istituto ha la durata di anni cinquanta decorrenti dal 16 marzo 1920.

L'Istituto svolge la sua azione a norma delle leggi sul credito fondiario e sul credito agrario di miglioramento, delle leggi speciali e dei regolamenti. Ha per scopo:

a) l'esercizio del credito fondiario;

b) l'esercizio del credito agrario di miglioramento;

c) la concessione dei mutui fondiari diretti ad integrare i mezzi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili urbani e per mettere in stato di coltivazione e di reddito i fondi rustici, danneggiati dalla guerra, a norma delle disposizioni speciali emanate o emanande per le ricostruzioni immobiliari.

L'Istituto opera a mezzo di una Sezione ordinaria cui sono riservate le operazioni sub *a*) e sub *c*) e della Sezione di credito agrario di miglioramento ed esplica la sua attività con le limitazioni stabilite per la Sezione di credito agrario di miglioramento dall'art. 14 della legge 20 dicembre 1928, n. 3130, e per la Sezione ordinaria dalla legge 16 novembre 1930, n. 1798.

Art. 4.

I fondi di garanzia della Sezione ordinaria e della Sezione di credito agrario di miglioramento ascendono rispettivamente a L. 90.002.583,53 ed a L. 16.019.924,78 al 31 dicembre 1945.

Il loro ammontare complessivo di L. 106.022.508,31, anche se eccedente l'importo stabilito dalle disposizioni concernenti il limite di emissione delle cartelle non potrà essere ridotto prima del 31 dicembre 1955.

Il Consiglio di amministrazione può consentire l'aumento delle partecipazioni delle singole Casse al fine di permettere a ciascuna la continuità delle operazioni, e ne determina le condizioni e la misura.

La possibilità attuale e futura di emissione di cartelle è determinata ai termini di legge. Nei rispetti di ciascuna Cassa, la correlativa possibilità di emissione sarà riservata per due terzi per la concessione di mutui da essa proposti; per l'altro terzo l'Istituto si riserva la facoltà di concedere mutui di propria iniziativa.

Ferme, in ogni caso, le partecipazioni originarie, il Consiglio di amministrazione potrà consentire il trasferimento — totale o parziale — della partecipazione di ciascun partecipante dalla Sezione ordinaria a quella agraria di miglioramento o viceversa.

Dopo il 31 dicembre 1955, il Consiglio di amministrazione, nella seduta di approvazione del bilancio, potrà concedere anche la riduzione delle singole partecipazioni costituenti i fondi di garanzia di complessive L. 106.022.508,31 purchè i fondi di garanzia destinati complessivamente a ciascuna Sezione, non siano inferiori, in qualsiasi tempo, al decimo delle cartelle in circolazione, nè — in ogni caso — a quelli originari di lire 10 milioni per la Sezione ordinaria e di lire 5 milioni per la Sezione di credito agrario di miglioramento, risultanti rispettivamente dalla convenzione costitutiva 13 luglio 1919 e dal decreto Ministeriale 14 maggio 1925. Tale parziale retrocessione dei fondi di garanzia potrà essere consentita soltanto verso rinuncia a qualsiasi pretesa sui rispettivi fondi di riserva per le quote di partecipazione così ritirate.

I conferimenti deliberati in aggiunta a quelli costituenti i fondi di garanzia che devono restare immutati sino al 31 dicembre 1955, potranno essere ridotti, con deliberazioni da prendersi dal Consiglio di amministrazione nella seduta di approvazione del bilancio, purchè i fondi di garanzia destinati complessivamente a ciascuna Sezione non siano inferiori al decimo delle cartelle in circolazione.

L'Istituto è tenuto a investire, ai sensi di legge, somme per un ammontare corrispondente alla metà del fondo di garanzia. L'altra metà di regola sarà investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie, od in altri impieghi di sicuro realizzo.

Art. 5.

L'esercizio dell'Istituto si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio annuale dell'Istituto consta di due distinti conti rispettivamente della Sezione ordinaria e della Sezione di credito agrario di miglioramento, dei quali raccoglie partitamente le risultanze.

Esso è compilato secondo i criteri previamente indicati dal Comitato esecutivo, al quale viene poi pre-

sentato assieme con una relazione del direttore generale. Successivamente viene sottoposto, entro il mese di marzo, all'approvazione del Consiglio di amministrazione accompagnato dalla relazione dei sindaci.

Gli utili annuali della gestione verranno assegnati:

a) per un decimo alla costituzione ed all'incremento dei fondi di riserva delle due Sezioni;

b) per il rimanente a favore degli Istituti partecipanti, in proporzione delle quote da essi rispettivamente conferite ai fondi di garanzia ed in misura non superiore al 5 %;

c) per la parte ancora restante ad ulteriore riserva.

I fondi di riserva saranno investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato, oppure in cartelle di altri Istituti.

Art. 6.

Gli organi dell'Istituto sono il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, il Collegio dei sindaci, il presidente, la Direzione generale e le Direzioni compartimentali.

Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il Consiglio è composto dai presidenti degli Istituti partecipanti.

Le Casse di risparmio che operano in più Provincie sono rappresentate in Consiglio, oltre che dai rispettivi presidenti, da un consigliere di ciascuna Provincia aggiunta delle Venezie.

Il Consiglio di amministrazione delle Casse nominano, nel proprio seno, i rappresentanti di cui al comma precedente; questi durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio seguente a quello in cui sono stati nominati, od anche prima, ove cessino dalla carica di consiglieri delle Casse.

Il Consiglio designa il presidente anche all'infuori dei propri componenti, purchè sia domiciliato e residente nella città di Verona; e nomina fra i propri componenti, un vice presidente.

Alla nomina del presidente sarà provveduto con decreto del Ministro per il tesoro.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il vice presidente però cessa quando perde la veste di consigliere e così il presidente se nominato fra i componenti il Consiglio.

Gli amministratori uscenti devono rimanere in carica fino a che siano stati immessi in ufficio i rispettivi successori.

Il Consiglio terrà seduta almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 8.

I consiglieri presidenti di Istituti partecipanti, in caso di impedimento, possono farsi sostituire da altro amministratore del proprio Istituto, preventivamente ed annualmente designato.

I consiglieri presidenti di Istituti partecipanti o i loro sostituti possono intervenire alle sedute assieme al direttore generale del rispettivo Istituto.

Art. 9.

Il presidente può convocare il Consiglio quando lo ritenga opportuno, oppure deve convocarlo su richiesta scritta e motivata di almeno quattro consiglieri o dell'intero Collegio dei sindaci.

Le convocazioni sono fatte mediante lettera che deve essere spedita cinque giorni prima del giorno della adunanza; salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi tre giorni prima della riunione.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione prende atto delle comunicazioni sui provvedimenti presi dal Comitato esecutivo.

Il Consiglio di amministrazione nella seduta in cui delibera sul bilancio annuale, determina la quota di cartelle che ciascuno degli Enti partecipanti è tenuto ad acquistare sui mutui da essi proposti.

E' in sua facoltà di deliberare le condizioni generali sia per l'acquisto sia per l'alienazione delle predette cartelle, di promuovere la costituzione di consorzi volontari tra gli Enti partecipanti ai fini del collocamento delle cartelle stesse ed in generale di prendere le misure necessarie per la disciplina del mercato.

Art. 11.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre l'intervento della maggioranza dei suoi membri, compreso il presidente o chi per lui, e della rappresentanza di almeno metà dei fondi di garanzia, salvo per le deliberazioni relative alle modificazioni dello statuto, alla proroga o scioglimento dell'Istituto, per le quali occorre l'intervento della rappresentanza di almeno due terzi dei fondi di garanzia.

Il Consiglio delibera per quote di partecipazione ed a maggioranza di voti; ma per le deliberazioni sopracitate la maggioranza è costituita da tre quarti dei voti spettanti ai consiglieri presenti.

Ciascun Istituto partecipante ha diritto ad un voto per ogni quota di lire un milione o frazione di partecipazione complessiva, versata ai fondi di garanzia dell'Istituto e partecipa alle votazioni con voto che sarà esplicato dal suo presidente o da chi ne fa le veci ai termini dell'art. 8.

Il presidente, quando non sia amministratore di Istituti partecipanti, dispone di un voto. Prevale, nel caso di parità, la parte nella quale è compreso il voto del presidente.

Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Comitato esecutivo.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo è composto di sette membri e cioè:

a) del presidente e del vice presidente;

b) del presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie quando non faccia parte del Comitato esecutivo in virtù del comma a);

c) dei tre consiglieri rappresentanti le Casse che hanno la maggiore partecipazione al fondo di garanzia, quando non ne facciano parte per le cariche di cui alla lettera a);

d) di un consigliere di amministrazione ovvero di due o di tre nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, a seconda che nessuno o uno dei rappresentanti delle tre Casse aventi le maggiori partecipazioni o il presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, siano o presidente o vice presidente dell'Istituto.

I consiglieri presidenti di Istituti partecipanti o i loro sostituti, componenti il Comitato esecutivo, possono intervenire alle sedute assieme al direttore generale del rispettivo Istituto.

La convocazione del Comitato ha luogo con le stesse norme previste dal precedente art. 9.

Art. 13.

Il Comitato esecutivo vigila su tutto l'andamento dell'Istituto, ne esamina periodicamente la situazione, esamina lo schema di bilancio e di rendiconto economico da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio, esprime il proprio parere su questioni da sottoporre al Consiglio, formula gli schemi di regolamenti, ordina ispezioni e verifiche comunicandone le risultanze al Consiglio.

Inoltre delibera:

a) sulla concessione di nuovi mutui di qualunque tipo per importo non superiore a lire 5 milioni;

b) sulle sottoscrizioni e riduzioni ipotecarie, sui frazionamenti, sulle proroghe di ammortamento, sulle cancellazioni di ipoteca, sulle trascrizioni ed in genere su ogni formalità accesa presso le Conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici tavolari, per i mutui in essere di qualsiasi importo, salva la competenza del presidente;

c) sulle rivendite di immobili aggiudicati all'Istituto in dipendenza di mutui d'importo residuato, all'atto dell'aggiudicazione, a somma non superiore a lire un milione e sulle rinuncie all'ipoteca legale;

d) sugli atti introduttivi dei giudizi di cognizione come sulle eventuali direttive da seguire nel corso delle controversie giudiziali anche se promosse avverso l'Istituto e sulle eventuali transazioni;

e) sulle nomine e le revoche del personale, come pure su ogni altro atto dipendente dall'applicazione del regolamento organico disciplinare, salvo la competenza del Consiglio, e fatta eccezione per i dirigenti, per i quali la competenza è riservata al Consiglio;

f) sull'applicazione dei regolamenti, ogni qualvolta essi non esigano espressamente l'intervento del Consiglio.

Le deliberazioni sugli oggetti di cui al comma precedente, sono prese a voti unanimi dei presenti e sono immediatamente esecutive. Qualora si raggiunga la maggioranza, ma non l'unanimità, la decisione è rimessa al Consiglio.

In ogni caso i provvedimenti presi dal Consiglio devono essere comunicati per notizia al Consiglio di amministrazione nella prossima seduta.

Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete.

I membri del Comitato esecutivo non possono prender parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Per la validità delle adunanze di Comitato esecutivo occorre l'intervento della maggioranza dei suoi membri, compreso il presidente o chi per esso.

Presidente e legale rappresentanza.

Art. 14.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto:

convoca e presiede le adunanze;

vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;

può costituire Commissioni per l'esame di determinate questioni;

firma gli atti che portino impegni per l'Istituto;

autorizza, senz'uopo di speciali deliberazioni, le sottrazioni ipotecarie riguardanti mutui il cui importo residuo non superi lire centomila nonchè le cancellazioni delle ipoteche allorquando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo ovvero il credito, per mutui di qualsiasi importo, sia stato integralmente soddisfatto, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni nel caso in cui il credito dell'Istituto sia al corrente, oppure il presidente ritenga di abbandonare gli atti in seguito a pagamento di acconto;

sta per l'Ente in giudizio, sia come attore che come convenuto, fa gli atti conservativi dei diritti dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive;

adotta le deliberazioni che spetterebbero al Comitato esecutivo, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione. Di queste deliberazioni è fatta relazione al Comitato nella prima adunanza al fine di ottenerne una ratifica, fino alla quale egli resterà responsabile personalmente.

Il vice presidente, nei casi di assenza o impedimento del presidente, ne assume tutti gli uffici con eguali poteri e lo coadiuva nell'adempimento delle sue funzioni.

Nei casi di assenza o di impedimento anche del vice presidente, la firma degli atti dell'Istituto compete ad un consigliere di amministrazione designato annualmente dal presidente. L'apposizione della firma del vice presidente o del consigliere, designato a sostituirlo, costituisce prova dell'Istituto o dell'assenza rispettivamente del presidente o del vice presidente.

Art. 15.

Le funzioni degli organi deliberativi e consultivi dell'Istituto sono gratuite; ma a ciascuno dei componenti il Consiglio, il Comitato esecutivo e le Commissioni che il Consiglio od il Comitato o il presidente nominasse, compete per l'intervento ad ogni seduta ordinaria e straordinaria, ovvero per la giornata di assenza dal Comune di rispettiva residenza per ragioni d'ufficio, una indennità nella misura che sarà fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di permanenza.

Le indennità di cui sopra spetteranno pure, con le medesime modalità, ai membri della presidenza od al Consiglio designato alla firma per le rispettive presenze all'Istituto.

Collegio dei sindaci.

Art. 16.

La gestione dell'Istituto è controllata da un Collegio di sindaci composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

La Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie designa due sindaci effettivi ed uno supplente

che sceglie tra persone estranee agli organi amministrativi, direttivi o sindacali degli Istituti partecipanti. La designazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per il tesoro che vi provvede con proprio decreto e nomina, con lo stesso decreto, il terzo sindaco effettivo, presidente del Collegio, ed il secondo sindaco supplente.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi spetta un onorario che il Consiglio di amministrazione determina annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio ed è valevole per l'esercizio successivo a quello cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile e deve uniformarsi alle disposizioni vigenti in quanto compatibili con la speciale natura dell'Istituto.

In particolare i sindaci devono compiere:

almeno mensilmente la revisione delle situazioni dei conti;

saltuariamente la verifica della cassa, dei valori e titoli di proprietà e quella dei libri legali e contabili dell'Istituto.

I sindaci devono inoltre verificare l'adempimento delle disposizioni di legge, di statuto, di regolamento e riferirne al Consiglio di amministrazione.

Direzione generale.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione nomina un direttore generale che:

a) dirige i servizi dell'Istituto e ne tratta tutti gli affari;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Comitato esecutivo e presidenziali;

c) interviene alle adunanze degli organi deliberativi e delle Commissioni dagli stessi o dal presidente costituite e, se richiesto, esprime il suo voto consultivo;

d) è a capo del personale, e ne propone al Consiglio ed al Comitato esecutivo la nomina e la revoca;

e) firma i contratti definitivi di mutuo, gli atti di ordinaria amministrazione, quivi comprese le quietanze, le girate, gli assegni, i vaglia;

f) provvede alle spese di amministrazione necessarie per l'ordinario funzionamento dell'Istituto.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. E' applicabile la norma contenuta nella seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 14.

Direzioni compartimentali.

Art. 19.

Le Casse di risparmio partecipanti, con le norme degli statuti presso ciascuna di esse in vigore, funzionano come Direzioni compartimentali dell'Istituto.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie funziona come Direzione compartimentale per le speciali operazioni di indole generale da esso proposte.

Le Direzioni compartimentali hanno l'ufficio di agevolare la raccolta delle domande e l'istruzione e trattazione dei mutui, facilitando la presentazione dei documenti e fornendo le informazioni e le notizie ed ogni altro elemento utile al funzionamento dell'Istituto. Inoltre, danno parere sulle operazioni di mutuo e sulle rivendite riguardanti immobili posti nella rispettiva zona di azione, e provvedono alla stipulazione dei mutui, giusta le istruzioni e le autorizzazioni che saranno fornite dalla sede centrale, nonchè all'incasso delle semestralità e degli altri versamenti da farsi all'Istituto, al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed in genere a tutte le operazioni che vengono effettuate dall'Istituto, sempre in seguito alle norme che saranno determinate dal Consiglio di amministrazione.

Disposizioni generali.

Art. 20.

Gli Istituti partecipanti, quali Direzioni compartimentali dell'Istituto, per il disbrigo di tutti gli affari, operazioni e pratiche, si valgono dell'opera dei propri impiegati, legali e periti.

Prima della chiusura di ogni esercizio il Consiglio determina la quota che, a rimborso di spese di personale e generali, deve essere accreditata a ciascun Istituto partecipante.

Art. 21.

Il particolare ordinamento dell'Istituto e le norme da seguire nelle operazioni, risultano da appositi regolamenti.

I rapporti giuridici, economici e disciplinari fra l'Istituto ed il personale sono stabiliti da appositi regolamenti o da contratti speciali.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, l'Istituto osserverà le prescrizioni di legge e dei regolamenti in vigore.

Visto, d'ordine del Capo Provvisorio dello Stato

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 298.

Autorizzazione alla Zecca a fabbricare ed emettere monete metalliche « Italma ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, concernente il riordinamento della circolazione monetaria dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, monete metalliche « Italma »,

le cui caratteristiche tecniche sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale in Lire	Diametro in mm.	Peso		Contorno
			Legale gr.	Tolleranza in più o in meno milles.	
Italma	10	29	3,000	20	Reca incisi le parole REPUBBLICA ITALIANA ed un rametto di quercia
»	5	26,7	2,500	20	godronato
»	2	24,1	1,750	20	liscio
»	1	21,6	1,250	20	liscio

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono le seguenti:

Per la moneta da L. 10:

nel diritto:

cavallo alato raffigurante Pegaso, simbolo della fama e della immortalità;

al centro, in basso, le parole REPUBBLICA ITALIANA e, lungo il bordo: G. Romagnoli (autore del modello), sotto: P. Giampaoli inc. (incisore);

nel rovescio:

un ramoscello di ulivo;

in basso, a sinistra, la lettera L., a destra, il numero 10;

al centro, lungo il bordo, 1946, a sinistra, la lettera R.

Per la moneta da L. 5:

nel diritto:

testa di donna, con fiaccola della Libertà e della Civiltà sorretta dalla mano della donna;

lungo il bordo, a destra, le parole REPUBBLICA ITALIANA, a sinistra: G. Romagnoli (autore del modello), P. Giampaoli inc. (incisore);

nel rovescio:

un grappolo d'uva, con tralcio e foglia;

sul diametro orizzontale della moneta, a sinistra, la lettera L., a destra, il numero 5;

in basso, a sinistra, 1946, a destra, la lettera R.

Per la moneta da L. 2:

nel diritto:

aratore curvo sull'aratro;

all'ingiro, le parole REPUBBLICA ITALIANA;

in basso, nell'esergo, lungo il bordo: G. Romagnoli (autore del modello), P. G. inc. (incisore);

nel rovescio:

una spiga di grano;

sul diametro orizzontale della moneta, a sinistra, la lettera L., a destra, il numero 2;

in basso, al centro, 1946, a sinistra, la lettera R.

Per la moneta da L. 1:

nel diritto:

testa di Cerere coronata di spighe (profilo sinistro);

all'ingiro, lungo il bordo, a sinistra, la parola REPUBBLICA, a destra, la parola ITALIANA;

in basso, lungo il bordo: G. Romagnoli (autore del modello), P. G. inc. (incisore);

nel rovescio:

un ramoscello di arancio portante un'arancia;

in basso, al centro, L. 1, a sinistra, 1946, a destra, la lettera R.

Art. 3.

Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete di «Italma» viene determinato come segue:

monete da L. 10 . . .	L. 4.000.000.000
» » » 5 . . .	» 3.500.000.000
» » » 2 . . .	» 300.000.000
» » » 1 . . .	» 200.000.000
	L. 8.000.000.000

Art. 4.

E' approvato il tipo delle suddette monete in «Italma» conforme alle rispettive descrizioni tecniche ed artistiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed alle allegate riproduzioni fotografiche.

Le impronte, eseguite in conformità alle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 138. — FRASCA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.
Adeguamento delle tasse, soprattasse e penalità per i viaggi abusivi sulle ferrovie dello Stato, nonchè delle tasse di prenotazione di posti nelle carrozze.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto le « condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1942, numero 3940;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le tasse di prenotazione di posti nelle carrozze, previste dall'art. 4 delle « condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » e specificate nel relativo allegato n. 1, vengono stabilite in L. 50 per tutte e tre le classi di viaggio, comprensive dell'aumento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10.

Art. 2.

All'art. 3 delle « condizioni e tariffe » anzidette vengono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo alinea del paragrafo 4 è annullato e sostituito dal seguente:

« Se è trovato con biglietto di classe inferiore a quella occupata oppure in treno di categoria per la quale il prezzo di trasporto sia più elevato, l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza di prezzo calcolata nei modi indicati al precedente paragrafo 1 per tutto il percorso irregolare compiuto più una soprattassa uguale alla detta differenza col minimo di L. 50. Per l'eventuale proseguimento nella classe occupata o nel treno di altra categoria valgono le norme del detto paragrafo »;

b) il primo alinea del paragrafo 5 è annullato e sostituito dal seguente:

« Par. 5. — *Mancanza del biglietto - biglietto scaduto - fermate non ammesse.* — Se il viaggiatore durante la corsa del treno od in arrivo è trovato sprovvisto di biglietto o con biglietto scaduto di validità e non può provare di aver avvisato il personale di servizio, è assoggettato al pagamento dell'importo a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente più una soprattassa uguale a detto importo col minimo di L. 50. Il viaggio si considera come fatto in prima classe ove non sia accertato che ebbe luogo in una classe inferiore »;

c) nel primo alinea del paragrafo 8, dopo le parole: « pari a tre volte il detto importo », sono aggiunte le parole: « col minimo di L. 50 »; e nel secondo alinea del paragrafo stesso, dopo le parole: « pari a tre volte la detta differenza », sono aggiunte le parole: « col minimo di L. 50 »;

d) il paragrafo 9 è soppresso;

e) in fine, all'art. 8 predetto è aggiunto il seguente paragrafo:

« Par. 12. — *Diritto per le esazioni differite, dipendenti da irregolarità di viaggio.* — Quando per qualsiasi motivo il viaggiatore non effettui all'atto della contestazione il pagamento della somma dovuta per tasse, soprattasse, penalità e simili, in dipendenza di una irregolarità di viaggio, l'Amministrazione ha facoltà di aumentare la somma stessa di un « diritto d'esazione differita » nella misura del 20 % dell'importo complessivo non pagato, con arrotondamento alla lira superiore e col minimo di L. 5.

Art. 3.

Le somme minime specificate nel precedente art. 2 sono soggette all'aumento del 700 % previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1946, numero 10.

Art. 4.

Il decreto Ministeriale 13 giugno 1942, n. 3940, è annullato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 15 novembre 1946.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per i trasporti
FERRARI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1946
Registro Ufficio risc. ferrovie n. 3. — CASABURI

(3657)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte per il concorso a volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del decreto Ministeriale 1° luglio 1946, con il quale venne fatta riserva di stabilire i giorni in cui avrebbero avuto luogo le prove scritte del concorso a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte dirette;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte dirette avranno luogo nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1946 e si svolgeranno presso le sedi di Roma, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia indicate all'art. 9 del decreto Ministeriale 1° luglio 1946.

Roma, addì 1° settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3666)

Diario delle prove scritte per il concorso ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del decreto Ministeriale 1° luglio 1946, con il quale venne fatta riserva di stabilire i giorni in cui avrebbero avuto luogo le prove scritte del concorso a 85 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Imposte dirette;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 85 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette avranno luogo nei giorni 13 e 14 dicembre 1946 e si svolgeranno presso le sedi di Roma, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, indicate all'art. 9 del decreto Ministeriale 1° luglio 1946.

Roma, addì 1° settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3667)

Aumento dei posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette messi a concorso con il decreto Ministeriale 1° luglio 1946.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 1° luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 19 settembre 1946, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette;

Ritenuto che, a causa delle numerose vacanze determinatesi nel predetto ruolo, si rende necessario elevare a 300 il numero dei posti già messi a concorso;

Vista la nota n. 80419.12106.2.72/1.3.1. in data 8 ottobre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che consente che i posti messi a concorso col citato decreto 1° luglio 1946, siano elevati a 300;

Decreta:

Art. 1.

I posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, messi a concorso col decreto Ministeriale 1° luglio 1946, sono elevati a 300.

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni, non modificate dal precedente articolo, contenute nel bando di concorso di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3668)

Aumento dei posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette messi a concorso con il decreto Ministeriale 1° luglio 1946.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 1° luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 19 settembre 1946, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 85 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Ritenuto che, a causa delle numerose vacanze determinatesi nel predetto ruolo, si rende necessario elevare a 190 il numero dei posti già messi a concorso;

Vista la nota n. 80419.12106.2.72/1.3.1. in data 8 ottobre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che consente che i posti messi a concorso col citato decreto 1° luglio 1946, siano elevati a 190;

Decreta:

Art. 1.

I posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, messi a concorso col decreto Ministeriale 1° luglio 1946, sono elevati a 190.

Art. 2.

Restano ferme tutte le disposizioni, non modificate dal precedente articolo, contenute nel bando di concorso di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3669)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.